



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 26/06/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2009, n. 941

D.P.C.M. 01/04/2008 “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità Penitenziaria”. Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 3 - Funzione distrettuale e interdistrettuale - Assistenza farmaceutica - Controllo della spesa - Emergenza Urgenza (118), confermata dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale Prevenzione, riferisce quanto segue:

Con decreto legislativo n. 230 del 22/G/1999 “Riordino della medicina penitenziaria, in applicazione dell'art. 5 della Legge 30 novembre 1998 n. 419” sono state emanate le norme di principio atte a garantire, nei confronti dei detenuti e degli internati, il diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione normalmente erogate dal Servizio Sanitaria nazionale con riferimento ai livelli essenziali di assistenza individuati dal Piano sanitario nazionale e ripresi nei rispettivi piani sanitari regionali.

Con successivo D.P.R. 30/0/2000, n. 230 sono state emanate apposite norme regolamentari tese a garantire, in favore dei detenuti e degli internati, la corretta modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria.

Ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto si è concretizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il trasferimento al S.S.R. delle funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione Penitenziaria con riferimento ai settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti.

Con l'Accordo Conferenza Permanente Rapporti Stata Regioni del 22/11/2001 tra Governo, Regioni e Province Autonome sono stati definiti, ai sensi dell'art. I del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i, i livelli essenziali di assistenza sanitaria;

Con la Lr. n. 25/00 sono state emanate norme in tema di “Principi e organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”:

L'Amministrazione regionale, per dare effettività al principio costituzionale di tutela del diritto alla salute nei confronti delle persone detenute, ha sottoscritto, in data 8/3/2005, successivamente rinnovato, un Protocollo d'intesa con il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria PUGLIA e la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia per assicurare, in modo efficace e condiviso, l'erogazione di adeguate azioni di prevenzione, assistenza specialistica e farmaceutica in favore dei detenuti tossicodipendenti presenti negli istituti penitenziari della regione Puglia.

Inoltre, in linea con questi orientamenti, l'art. 7 della L.R. n. 20 del 9 agosto 2000, nel riaffermare il principio della tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli Istituti penitenziari pugliesi ha assicurato l'impegno dell'amministrazione ad adeguare i livelli di prestazione di diagnosi, cura e

riabilitazione, con particolare riferimento alla tutela della salute mentale, analoghi a quelli garantiti ai cittadini in stato di libertà.

L'art. 2, comma 283 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ha stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano definiti le modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, afferenti alla sanità penitenziaria:

Con D.P.C.M. 1/4/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 30.5.2008, ed entrato in vigore il 14/6/2008, sono state emanate le norme tese a disciplinare le "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria".

la Giunta regionale con provvedimento n. 1747 del 23/09/2008 nel recepire il OPCM 1/4/2008 e le linee di indirizzo ed esso allegate ha disposto di rinviare a successivo provvedimento l'istituzione di un Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, costituito da rappresentanti della Regione, dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, a cui affidare il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi e di redigere le Linee guida regionali per la tutela della salute in ambito penitenziario a favore dei detenuti, internati e minori sottoposti a provvedimento penale:

Anche il "Piano regionale di salute 2008 - 2010", approvato con L.R. 19 settembre 2008, n. 23 (punto 2.4.9.1.) richiama l'opportunità di realizzare un Osservatorio permanente sulla Sanità penitenziaria.

In linea con i predetti richiami normativi ed ai fini del monitoraggio congiunto tra Sistema Sanitario Regionale e Amministrazione Penitenziaria si propone di realizzare l'Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria così composto:

? Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato alle Politiche della Salute o suo delegato;

? Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute o suo delegato;

? Direttore Sanitario (o suo delegato) delle Aziende Sanitarie Locali nel cui ambito insiste un Istituto Penale:

? un rappresentante designato dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale della Regione Puglia:

? Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Puglia o suo delegato:

? Direttore del Centro per la Giustizia Minorile della Puglia o suo delegato.

? un rappresentante designato dal Tribunale di Sorveglianza di Bari.

? funzionario del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione in funzione di Segretario.

A cui spetterà, tra l'altro, il compito:

1. di disporre ricerche epidemiologiche sulla popolazione detenuta;
2. verificare le forme di collaborazione instaurate sul territorio regionale tra gli operatori dell'ordinamento sanitario e quello dell'ordinamento penitenziario;
3. fornire elementi utili alle azioni volte al miglioramento dell'assistenza sanitaria ai detenuti insorgenti negli Istituti penitenziari del territorio e nell'area penale esterna.
4. attivare percorsi comuni di formazione, informazione, educazione sanitaria e misure di prevenzione.
5. Interfacciarsi con l'Osservatorio nazionale previsto a livello del Ministero della Salute e del Coordinamento delle Regioni e Province autonome.

Sezione Contabile:

“COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01 e s.m.i.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Settore ATP

Dr. Fulvio Longo

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4, lettera d) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta resa dall'Assessore alle Politiche della Salute;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio 3 e dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale Prevenzione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni innanzi esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1) di istituire, ai fini del monitoraggio congiunto tra Sistema Sanitario Regionale e Amministrazione Penitenziaria, l'Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria così composto:

- Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato alle Politiche della Salute o suo delegato:
- Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute o suo delegato:
- Direttore Sanitario (o suo delegato) delle Aziende Sanitarie Locali nel cui ambito insiste un Istituto Penale:
- un rappresentante designato dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale della Regione Puglia:
- Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Puglia o suo delegato:
- Direttore del Centro per la Giustizia Minorile della Puglia o suo delegato.
- un rappresentante designato dal Tribunale di Sorveglianza di Bari.
- funzionario del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione in funzione di Segretario.

2) All'Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria spetta il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi a tutela della salute erogati in favore della popolazione sottoposta a provvedimento penale nonché redigere Linee guida regionali per la tutela della salute in ambito penitenziario a favore dei detenuti, internati e minori sottoposti a provvedimento penale. Potrà, inoltre, esercitare i seguenti compiti:

1. disporre ricerche epidemiologiche sulla popolazione detenuta;
2. verificare le forme di collaborazione instaurate, nelle singole realtà territoriali, tra gli operatori

dell'ordinamento sanitario e quello dell'ordinamento penitenziario:

3. fornire elementi utili alle azioni volte al miglioramento dell'assistenza sanitaria ai detenuti insorgenti negli Istituti penitenziari del territorio e nell'area penale esterna.
4. attivare percorsi comuni di formazione, informazione, educazione sanitaria e misure di prevenzione.
5. interfacciarsi con l'Osservatorio nazionale previsto a livello del Ministero della Salute e del Coordinamento delle Regioni e Province autonome.

3) Con successiva determinazione adottata dal Dirigente del servizio ATP si provvederà alla formale nomina dei componenti dell' Osservatorio scelti dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

4) Di stabilire che l'istituzione del suddetto organismo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

5) Di disporre la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
